

Contratto di lavoro per capi muratori e capi fabbrica (assunzione secondo il Contratto Quadri della costruzione 2008)

tra
Ditta:
Datore di lavoro

e
Cognome e nome: Data di nascita:

Indirizzo: N. AVS:
Lavoratore

1. Base contrattuale

È parte integrante del presente contratto di lavoro,

il Contratto collettivo di lavoro per capi muratori e capi fabbrica (Contratto Quadri della costruzione 2008) del 18 settembre 2007.

Il lavoratore ha ricevuto una copia del contratto.

2. Inizio e fine del rapporto di lavoro, attività / funzione

Contratto di lavoro di durata **indeterminata** Inizio:
Il **periodo di prova** è di tre mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni (art. 5 Contratto Quadri della costruzione 2008, art. 335b CO).

Contratto di lavoro di durata **determinata** Inizio: Fine o durata:

Attività / funzione:
Il lavoratore può essere anche chiamato a eseguire altri lavori commisurati alle sue capacità.

Tasso di occupazione (se < 100%, indicare la quota parte lavorativa):

3. Orario di lavoro / ore in eccesso, in difetto / lavoro supplementare

L'*orario di lavoro settimanale* si fonda sul calendario determinante per l'impresa (art. 8.2 Contratto Quadri della costruzione 2008). Se l'orario di lavoro settimanale supera le 48 ore, queste sono considerate lavoro supplementare e devono essere remunerate alla fine del mese successivo con il salario base e un supplemento del 25% (art. 8.6.2 Contratto Quadri della costruzione 2008).

4. Salario / 13a mensilità (art. 10 Contratto Quadri della costruzione 2008)

Il lavoratore percepisce

un **salario mensile** di CHF (lordo), da pagare il del mese.

un **salario orario** di CHF (lordo), da pagare il del mese.

13a mensilità: se il rapporto di lavoro si protrae per tutto l'anno civile, a fine anno viene corrisposto a titolo complementare un salario mensile medio (art. 10.4.1 Contratto Quadri della costruzione 2008). Se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore è versata, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all'8,33% del salario determinante percepito nell'anno civile in questione (art. 10.4.2 Contratto Quadri della costruzione 2008).

5. **Accordi particolari**

6. Altre disposizioni

Sempre che il Contratto Quadri della costruzione 2008 non preveda norme specifiche, rimangono riservate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legge sul lavoro.

Luogo e data:

LE PARTI CONTRAENTI

Il datore di lavoro:

Il lavoratore:

.....

.....